



Giustizia Sportiva

Pos. 2/2026

DECISIONE CSA n. 04_2025-2026

DECISIONE 04_2025_2026

La CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Riunita con l'intervento dei Sigg.ri:

Avv. Antonio RICCIULLI – Presidente

Avv. Antonio LATTANZI – Componente

Avv. Andrea ORDINE – Componente Relatore

Sul reclamo proposto dalla G.S. TENNISTAVOLO CORATO Farmacia SAMARELLI avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale n. 56/2025-2026 del 16/2/2026, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.3.2026;

- letto il reclamo ed esaminati i documenti;
- visti il referto di gara e le prove in atti;
- sentito il rappresentante della reclamante

la Corte ha pronunciato la seguente

Decisione

Premessa

Con reclamo del 19 febbraio 2026, la G.S. TENNISTAVOLO CORATO Farmacia SAMARELLI interponeva gravame avverso la Decisione n. 56/2025-2026 del 16.2.2026, con la quale il Giudice Sportivo Nazionale - in esito all'incontro tenutosi in data 14.2.2026, nell'ambito del Campionato a squadre maschili, Serie C, gir. O, tra la società ricorrente ed il sodalizio Circolo Tennistavolo Molfetta – disponeva di infliggere alla reclamante la perdita dell'incontro con il punteggio di 5/0,

ITTF • ETTU



Giustizia Sportiva

set 15/0, punti 165/0 e di penalizzarla di un punto in classifica oltre che a comminare a carico della stessa l'ammenda di € 80.00, il tutto a causa della violazione delle norme regolamentari emersa dalla lettura del referto di gara in sede di omologazione (*i.e.* aver schierato durante l'incontro un atleta non in possesso del certificato medico di idoneità sportiva in corso di validità).

Con il reclamo la G.S. TENNISTAVOLO CORATO Farmacia SAMARELLI evidenziava come l'atleta partecipante all'incontro fosse idoneo alla pratica sportiva essendo in possesso di regolare certificato medico rilasciato prima dell'incontro *de quo*, ma erroneamente e non tempestivamente caricato sul portale federale a causa di un "errore amministrativo procedurale" imputabile ad esso sodalizio.

La reclamante deduceva che, accortasi del "mero errore materiale di caricamento", provvedeva a regolarizzare la posizione dell'atleta sul portale in data 16/2/2026 – primo giorno lavorativo successivo all'incontro.

Concludeva, in via principale, per l'annullamento della Decisione impugnata, per l'omologa del risultato conseguito sul campo di gioco, con conseguente restituzione dei punti in classifica e, in subordine, per la commutazione della sanzione in una ammenda.

Motivi della decisione

Il reclamo è infondato e deve essere respinto.

La circostanza che la G.S. TENNISTAVOLO CORATO Farmacia SAMARELLI abbia schierato e fatto giocare - nell'incontro del Campionato a squadre maschili, Serie C, gir. O, tenutosi in data 14/2/2026 contro il sodalizio Circolo Tennistavolo Molfetta – un proprio atleta (sig. Ferreri Poquet Mirko Javier) senza il certificato medico è circostanza pacifica.

La reclamante, nell'impugnare la decisione del Giudice Sportivo Nazionale, produce copia del certificato medico di idoneità sportiva agonistica rilasciato in favore dell'atleta in data 12/2/2026 evidenziando come il semplice possesso del certificato medico emesso con data anteriore all'incontro (nella specie 14/2/2026) debba considerarsi circostanza di per sè sufficiente a scriminare il contegno tenuto essendo irrilevante il mancato preventivo caricamento di tale documento sanitario nel portale federale.

La G.S. TENNISTAVOLO CORATO Farmacia SAMARELLI tenta di ricondurre il proprio comportamento nell'alveo di una mera dimenticanza alla quale, in ogni caso, essa Società avrebbe posto rimedio con il caricamento del certificato due giorni dopo il termine dell'incontro disputato.

ITTF • ETTU



Giustizia Sportiva

Tale ricostruzione non coglie nel segno.

La Federazione impone il rispetto assoluto e rigoroso della tutela sanitaria degli atleti prevedendo una serie di norme regolamentari affinché tale tutela sia reale ed effettiva e non solo meramente formale.

L'articolo 12 delle disposizioni di attuazione per affiliazioni, riaffiliazioni, tesseramento FITET relativo alla stagione sportiva 2025-2026 rubricato "Tutela sanitaria" prevede, quale condizione per lo svolgimento dell'attività di gara e di allenamento, il deposito del certificato medico di idoneità agonistica presso la Società di appartenenza.

Al fine di evitare che un atleta possa giocare senza idonea certificazione medica, tale disposizione regolamentare, inoltre, esemplifica in maniera espressa e puntuale la procedura da seguire specificando come, in fase di rinnovo dei tesseramenti, il campo che mostra la data di scadenza del certificato medico venga automaticamente compilato soltanto in presenza di un certificato medico valido (quindi, validamente caricato dal Sodalizio).

In assenza della data di scadenza del certificato medico (i.e. in assenza di preventivo valido caricamento), infatti, l'atleta non potrà partecipare ad alcuna competizione federale (sia essa provinciale, regionale e/o nazionale).

Non è sufficiente, quindi, essere in possesso di una valida certificazione medica, ma è necessario che tale documentazione venga portata a conoscenza della Federazione al fine di consentire alla stessa, tramite il richiamato procedimentalizzato sistema di cui sopra, il necessario controllo e ciò, come detto, nell'ottica del superiore e primario interesse della tutela della salute degli atleti.

Nel caso di specie, la reclamante ha candidamente ammesso di non aver preventivamente caricato sul portale il certificato medico del proprio atleta e quindi la decisione assunta dal GSN appare corretta in quanto in virtù delle norme regolamentari correttamente contestate (art. 28, commi 1 e 2 del Regolamento dell'Attività a Squadre -parte generale) "[...] è considerata incompleta anche la squadra che schieri un atleta che non aveva titolo a partecipare all'incontro, in relazione ai regolamenti di tale campionato; è altresì considerata incompleta una squadra che schieri un atleta non in possesso del certificato medico di idoneità sportiva in corso di validità."

In tal modo argomentando, la domanda principale di annullamento della decisione deve essere respinta.

Ad analoga conclusione deve pervenirsi anche con riferimento alla domanda subordinata in quanto, pur volendo dare credito alla buona fede ed assenza di dolo invocate dalla G.S. TENNISTAVOLO CORATO Farmacia SAMARELLI, le sanzioni codificate per l'infrazione commessa dal sodalizio reclamante sono tipizzate dalla normativa federale (perdita della gara con punteggio più

ITTF • ETTU



Giustizia Sportiva

sfavorevole, punto di penalizzazione ed ammenda) e non possono essere discrezionalmente commutate in altra e diversa sanzione da questo Collegio.

La Corte osserva, infatti, come il GSN abbia correttamente inflitto sanzioni “tabellari” in perfetta aderenza ai regolamenti federali e quindi la decisione oggetto di reclamo merita integrale conferma.

P.Q.M.

La Corte respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso

Roma, 10.03.2026

F.to Il Presidente

Avv. Antonio Ricciulli

ITTF • ETTU